



Avviso Pubblico per Manifestazioni d'interesse finalizzate al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'attivazione di Servizi di Pronto Intervento Sociale nei Comuni del Distretto sociosanitario RM5.3

Quota Servizi Fondo Povertà – Annualità 2023 CUP D19G24000290009

Compartecipazione Regione Lazio – Annualità 2023 CUP D19G24000290009

> Quota Povertà Estrema – annualità 2023 CUP D19G24000300003

Distretto sociosanitario RM5.3 – Regione Lazio Comuni di

Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Tivoli, Vicovaro





Art. 1. Premessa

Nell'ambito degli Interventi di Contrasto alla Povertà, il presente Avviso intende dare prosecuzione al servizio di Pronto Intervento Sociale nei Comuni del Distretto sociosanitario RM5.3, attraverso la coprogettazione con Enti del Terzo Settore.

Il distretto sociosanitario RM5.3 mette a disposizione per l'attuazione del progetto di che trattasi un importo totale ed onnicomprensivo di € 400.000,00. Saranno utilizzati i seguenti fondi:

- Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2023 CUP D19G24000290009 € 375.252,38
- Compartecipazione Regione Lazio Annualità 2023 CUP D19G24000290009 € 15.564,86
- Quota Povertà Estrema annualità 2023 CUP D19G24000300003 € 9.182,76

Il servizio avrà una durata di almeno 12 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione e comunque fino a esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Nel caso in cui siano rese disponibili ulteriori risorse economiche (ad es. mediante acquisizione di finanziamenti pubblici ulteriori) le stesse saranno utilizzate nell'ambito della co-progettazione del servizio a prolungamento della durata dello stesso e/o per l'estensione della gamma di interventi.

Per la procedura di co-progettazione si intende qui integralmente richiamata la Deliberazione della Giunta Regione Lazio 29 dicembre 2023, n. 987: "Revoca della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326. Approvazione delle "Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)."

Art. 2. Il LEP Pronto Intervento Sociale

Per l'esatta identificazione del Servizio si rimanda alla scheda LEP del Piano Nazionale della Prestazione degli interventi sociali 2021 – 2023, di seguito richiamato sinteticamente.

Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.

Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l'anno, prevedendo un sistema di reperibilità attraverso l'istituzione di una Centrale Operativa, curata da Soggetto del Terzo Settore identificato a seguito del presente avviso per manifestazione di interesse per la co-progettazione degli interventi.

La Centrale interviene gestendo telefonicamente la situazione di urgenza preoccupandosi di attivare, qualora la chiamata lo richieda, una valutazione professionale immediata, che in relazione all'organizzazione del Servizio, può essere svolta dall'Assistente Sociale reperibile che si reca presso il luogo in cui si è verificata l'emergenza (uffici delle Forze dell'Ordine del territorio, Ospedale, ecc.) oppure altre figure individuate (Unità di Strada, ecc.). Tale nucleo professionale svolge un'istruttoria tecnica qualificata e, ove necessario, provvede all'immediata protezione della persona in stato di bisogno, redigendo un documento di sintesi dell'intervento effettuato da inviare ai servizi competenti.

Nel caso in cui si rilevino beneficiari privi di iscrizione anagrafica, anche a seguito di cancellazione, sarà attivato un servizio di supporto amministrativo come previsto dal nuovo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 – 2023.





La Centrale garantisce:

- l'attivazione in emergenza di risposte ai bisogni indifferibili e urgenti, anche attraverso la fornitura di beni di prima necessità e l'inserimento per periodi brevi in posti di accoglienza dedicati, in attesa dell'accesso ai servizi;
- l'attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso operatori del servizio e/o intervento delle Unità Di Strada;
- una prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Il servizio per sua natura opera in maniera integrata con tutti i servizi territoriali ed in particolare:

- Servizi sociali (con i quali si rapporta anche ai fini della presa in carico, laddove necessaria);
- Servizi sanitari (ospedali, CSM, SERD);
- Forze dell'ordine;
- Enti del Terzo Settore (strutture di accoglienza, ecc.);
- Centri Antiviolenza.

Di seguito gli obiettivi indicati nella scheda LEP sopra richiamata:

- Garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale anche durante gli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali, 24h/24 e 365 giorni all'anno.
 - Realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti.
 - Inviare/segnalare ai servizi competenti per l'eventuale presa in carico.
 - Promuovere una logica preventiva svolgendo un'azione di impulso alla costruzione e lettura
 attenta e partecipata di mappe di vulnerabilità sociale di un determinato territorio, nonché alla
 raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione di azioni di analisi organizzativa dei servizi
 e delle risorse.
 - Promuovere protocolli con le FF.OO., il servizio sanitario e il privato sociale per garantire da parte del territorio strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per garantire gli interventi.

Art. 3. Soggetti destinatari degli Interventi

Il Servizio di pronto intervento sociale di norma svolge la propria funzione rispetto ad una pluralità di target (minori, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà, ecc.). Nell'ambito di questi, deve sempre essere garantita, con modalità organizzative definite in fase di coprogettazione, la risposta in emergenza anche ai seguenti bisogni:

- situazioni di grave povertà/povertà estrema che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona;
- situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l'incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

Art. 4. Gli Interventi

A seguito della segnalazione, il servizio effettua una prima valutazione professionale e fornisce assistenza immediata, necessaria e appropriata alla persona, documentando ogni azione svolta e predisponendo un progetto d'aiuto urgente, che deve essere tracciato nel sistema informativo sociale in uso nel territorio. Sulla base della tipologia di bisogno rilevato e dell'esito del pronto intervento, il servizio segnala la





situazione e trasmette la documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al servizio sociale competente, e/o ad altri servizi, nel primo momento utile per garantire la continuità della presa in carico.

L'intervento deve quindi garantire le seguenti funzioni:

- il ricevimento delle segnalazioni nelle modalità concordate in fase di co-progettazione (direttamente dalle persone in condizioni di bisogno, da altri cittadini, dai servizi pubblici e privati che hanno sottoscritto uno specifico accordo, ecc.)
- risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi;
- attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio, intervento delle Unità di strada (UDS);
- prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

Art. 5. La procedura amministrativa della co-progettazione del servizio

La presente procedura è svolta seguendo le Linee Guida sul Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli Artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), approvate con Decreto Ministeriale n. 72 del 31/03/2021. Tra le forme di coinvolgimento è prevista la procedura della co-progettazione.

La procedura amministrativa della co-progettazione è finalizzata alla definizione ed alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni come definiti nei paragrafi precedenti.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.», un originale canale di «amministrazione condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito «per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria».

Inoltre, la medesima Corte ha affermato che la procedura «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».

La presente procedura amministrativa è, pertanto, attivata ai sensi della Legge 241/1990.

Art. 6. Soggetti Proponenti

Possono manifestare interesse i seguenti Enti del Terzo settore iscritti da almeno 6 mesi nei rispettivi Albi o Registri riconosciuti dalla P.A. ovvero iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali;
- le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- le fondazioni;
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.





Art. 7. Requisiti di partecipazione

I Soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere formalmente costituiti;
- b) essere iscritti al RUNTS;
- c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999, art. 17;
- d) non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio:
- f) non avere nessun rappresentante legale condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrarre con la P.A.;
- g) non avere nessun rappresentante legale nei cui confronti siano pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- h) osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- i) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
- j) essere in regola in materia di imposte e tasse;
- k) essere in possesso di partita IVA/codice fiscale;
- l) avere sede legale o l'ubicazione di almeno una sede operativa nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale;
- m) svolgere o aver svolto, per almeno 2 anni, le attività oggetto della candidatura;
- n) devono avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della comunità, avendo operato in favore o all'interno di almeno uno dei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale per almeno l'ultimo biennio, nell'attuazione di interventi oggetto della candidatura o ad essi assimilabili.

Art. 8. Presentazione della Manifestazione di interesse

La Manifestazione di Interesse dovrà essere inviata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso entro le ore 12:00 del 10/01/2025, tramite PEC al seguente indirizzo: info@pec.comune.tivoli.rm.it indicando in oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse Pronto Intervento Sociale".

La manifestazione di interesse potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; qualora rechi firma olografa andrà allegato documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. In caso di raggruppamento formato, la manifestazione andrà sottoscritta dal capogruppo; in caso di raggruppamento ancora non costituito, la manifestazione d'interesse andrà sottoscritta da tutti i componenti.





Dovranno essere inoltre indicate una o più persone incaricate di partecipare ai lavori del gruppo, per i quali sarà necessario allegare curriculum/a professionale/i.

In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, il distretto potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

Art. 9. Partenariato di Progetto

Per la valutazione delle proposte sarà nominata specifica Commissione in data successiva alla scadenza dei termini del presente Avviso.

Sarà ammesso al partenariato di progetto il Soggetto Proponente che raggiungerà il massimo punteggio definito dai seguenti parametri.

Proposta Progettuale, fino a 100 punti così definiti:

Fasi progettuali	Punti
Promozione del servizio	5
Attivazione Centrale Operativa di servizio (Numero verde)	20
Attivazione sistema integrato territoriale di rilevazione	10
Interazione organizzativa con Segretariato sociale	10
Valutazione emergenze e Progettazione interventi	15
Segnalazione ad altre Istituzioni	5
Costruzione Rete territoriale PIS per erogazione interventi	15
Interazione organizzativa con Servizio sociale professionale	5
Certificazione fine emergenza	2
Organizzazione e Gestione post emergenza	3
Compartecipazione ai costi progettuali	10

Art. 10. Attività di co-progettazione

La procedura indetta con il presente Avviso si concluderà con l'individuazione della proposta progettuale valutata come la più rispondente alle finalità del medesimo Avviso.

Con l'Ente identificato a seguito delle suddette valutazioni verrà avviata l'attività di co-progettazione che sarà articolata come segue:

- a) attivazione di tavoli/gruppi di lavoro per l'elaborazione del Progetto attuativo e il relativo piano finanziario;
- b) sottoscrizione della Convenzione di attuazione del Servizio.

Il procedimento di co-progettazione, comprensivo di tutte le fasi descritte nei paragrafi precedenti dovrà concludersi entro il termine massimo di tre mesi dalla pubblicazione del presente Avviso.

Art. 11. La Convenzione di attuazione del Servizio





Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- a) la durata del partenariato;
- b) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal distretto e da quelle offerte dall'ETS nel corso del procedimento;
- d) le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- e) le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- f) i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- g) i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

Art. 12. Rendicontazione delle attività e valutazione degli impatti sociali

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con l'ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Con riferimento alle "Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà Annualità 2022 e 2023" sarà attivato un sistema analitico di monitoraggio degli interventi e di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto.

È prevista una valutazione intesa come processo continuo che si attua per tutta la durata del progetto, dalla sua ideazione alla sua realizzazione e successivamente ad essa. La valutazione è l'occasione per verificare la situazione e, se necessario, riorientare il progetto in itinere rispetto agli obiettivi e ai criteri iniziali.

Art. 13. Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Maria Carolina Pettolino (0774453426 – mc.pettolino@comune.tivoli.rm.it).

Art. 14. Informativa privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Tivoli in qualità di ente capofila del distretto RM5.3 con riferimento all' attività di trattamento dati relativi, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il Comune di Tivoli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Fondazione Logos PA – mail privacy@logospa.it.

Il Comune di Tivoli può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I dati personali saranno raccolti e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.





Il trattamento risponde all'esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso pubblico di riferimento.

L'eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte dell'interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza: l'impossibilità per lo stesso di accedere alla partecipazione.

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all'Amministrazione, per la finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Art. 15 – Foro Competente

Avverso il presente Avviso è ammesso il ricorso al T.A.R. del Lazio nei termini di legge. Per le eventuali controversie derivanti dalla convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Tivoli.

Tivoli, 13 dicembre 2024

La Dirigente del IV Settore Welfare Comune di Tivoli Avv. Maria Teresa Desideri